

Risarcimento integrale del danno se il lavoro autonomo è riqualficato

Cassazione

Vanno riconosciute tutte le retribuzioni dalla messa in mora al rientro in servizio

Non applicabile l'indennità onnicomprensiva variabile tra 2,5 e 12 mensilità

Giuseppe Bulgarini d'Elci

A fronte del riconoscimento della natura subordinata del contratto di lavoro autonomo a termine, compete al lavoratore il risarcimento integrale del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costitu-

zione in mora alla riammissione effettiva in servizio. Va respinta la tesi opposta per cui il lavoratore ha unicamente diritto all'indennità risarcitoria onnicomprensiva variabile tra 2,5 e 12 mensilità, secondo la disciplina introdotta dall'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 ("Collegato lavoro").

La norma (oggi sostituita dall'articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2015) prevede che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine invalido, il datore è condannato al versamento di un importo a forfait variabile da 2,5 a 12 mensilità. Il Collegato lavoro assoggetta allo stesso regime indennitario altre tipologie contrattuali, tra cui il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata continuativa (anche a progetto) e i licenziamenti che presuppongono la riso-

luzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (articolo 32, comma 3).

La Cassazione afferma che questa disciplina non è applicabile in presenza di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo e riqualficato come contratto subordinato a tempo indeterminato. La Suprema corte osserva (ordinanza 17450/2024) che il regime indennitario introdotto dal Collegato lavoro non può estendersi oltre le specifiche fattispecie contrattuali previste dall'articolo 32, commi 3 e 4, tra cui non è espressamente ricompreso il con-

tratto di lavoro autonomo a termine. A presidio di questa conclusione, si richiama la lettura resa dalla Corte costituzionale, per la quale non vi sono profili di discriminazione nella previsione di una disciplina risarcitoria differenziata per i contratti a termine nulli, ai quali si applica l'indennità tra 2,5 e 12 mensilità, rispetto all'utilizzo fraudolento delle collaborazioni, ricorrendo il quale il regime risarcitorio copre l'intervallo non lavorato dalla costituzione in mora fino al ripristino del rapporto.

Il passaggio decisivo, che impedisce l'applicabilità del più ridotto regime indennitario, è che il forfait tra 2,5 e 12 mensilità è circoscritto «ai rapporti di lavoro stipulati, ab origine, come subordinati».



La disposizione del Collegato lavoro si applica solo ai rapporti che nascono come subordinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo